



**COMUNE DI
CASSANO SPINOLA**
Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE N. 7

Dell'11 maggio 2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 12, LETTERA A) DELLA L.R. N. 56/1977 E S.M.I. AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

L'anno duemilaventi addì undici del mese di maggio alle ore 18:00 nella Sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati i Consiglieri Comunali, in seduta (a porte chiuse per emergenza COVID-19) STRAORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE.

All'appello risultano:

N. d'ord.	Nome e Cognome	Presenti	Assenti
1	Alessandro BUSSETI	X	
2	Domenico ALLOISIO	X	
3	Paolo CERIA	X	
4	Beatrice Diletta MERLANO	X	
5	Enrico COLONNA	X	
6	Luigi BOTTARO	X	
7	Giulia LAGORIO	X	
8	Renato BELLINGERI	X	
9	Anna Maria BERGO	X	
10	Manuela MASSONE	X	
11	Bruno Mario FIORETTI	X	
TOTALI		11	0

Assiste alla seduta il Pro-Sindaco del Municipio di Gavazzana Sig. Fabio Monteggi, ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie senza diritto di voto ma con diritto di parola e di verbalizzazione,

Assiste l'adunanza con funzioni consecutive, referenti e di assistenza, l'infrascritto Segretario Comunale, *Dr.ssa Domenica LA PEPA* la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, *l'ing. Alessandro BUSSETI*, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 4 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta di deliberazione formulata dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune, di seguito riportata, di modifica della classificazione dell'area agricola E2, per quanto riguarda il mappale rappresentato nella tavola 2 "territorio urbano di piano" che viene qualificato tra le aree agricole E1, e udita la sua breve ed esauriente illustrazione

PRESO ATTO CHE

- oggetto della presente modifica è la correzione di un errore materiale riguardante l'individuazione di un'area boscata nel vigente P.R.G.C. di cui si darà conto in seguito. Per comprendere le modalità di accadimento dell'errore materiale occorre analizzare la pianificazione urbanistica dell'adesso estinto comune di Gavazzana;
- l'estinto Comune di Gavazzana a seguito di fusione con il Comune di Cassano Spinola con L.R. 5.04.2017, n. 4, è dotato di P.R.G.C. con D.G.R. n. 54-19326 del 08/03/1988 successivamente modificato tramite variante approvata con D.G.R. n. 86-3850 del 04/02/1991, da una Variante Generale al P.R.G.C. approvata con D.G.R. n. 46-2005 del 16/06/1997 e da Variante Strutturale al P.R.G.C. – anno 2003 – approvata con D.G.R. n. 29-6321 del 05/07/2007;
- successivamente alla variante strutturale, anno 2003, sono intervenute le seguenti modifiche e varianti:
 - modifica n. 1 art. 17, c. 8° L.R. 56/77 approvata con D.C.C. n. 30 del 27/10/2007;
 - variante parziale n. 1 approvata con D.C.C. n. 22 del 23/06/2009;
 - modifica al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17, comma 8° L.R. 56/77 e s.m.i. approvata il 27/11/2009;
 - variante parziale n. 2 al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. 56/77 approvata con D.C.C. n. 2 del 13/03/2012;

ATTESO che da una valutazione comparata in merito alla delimitazione delle aree agricole boscate tra gli strumenti di pianificazione sovraordinati e il P.R.G.C. si rileva come:

- le prime valutazioni in merito alla copertura arborea del territorio sono contenute nella variante generale del 1997 e risultano elaborate dall'Amministrazione Comunale. Tali valutazioni non hanno in ogni caso funzione di tutela ma esclusivamente di qualificazione tipologica dell'uso del suolo agrario, non riconoscendo nell'ambito del territorio comunale la sussistenza di alcuna zona tutelata quale patrimonio boschivo ai sensi di legge;
- con la variante strutturale – anno 2003 – sulla base di atti di pianificazione sovraordinata (P.T.P.) ma con esiti solo parzialmente riconducibili a questi, l'Amministrazione Comunale ha istituito una zona urbanistica omogenea agricola soggetta a vincolo boschivo e ne ha stabilito i limiti, quantomeno per l'area oggetto di indagine secondo criteri propri che conducono ad una delimitazione diversa da quella assegnata dal P.T.P.;
- gli atti del vigente P.R.G.C. che definiscono la perimetrazione dell'area agricola boscata costituiscono, pertanto, atto di pianificazione autonomo dell'Amministrazione Comunale dell'estinto Comune di Gavazzana;

RILEVATO CHE:

- la "Società Agricola Il Ritiro" è proprietaria di una porzione di terreno censita al catasto terreni dell'estinto comune di Gavazzana al F1 mappale 409, classe Ente Urbano, superficie are 7,00;
- su tale mappale esiste, in forza di una concessione a sanatoria (n. 15/1992) un fabbricato che è sempre stato utilizzato conformemente alla Sua destinazione d'uso (scopi zootecnici).
- il fabbricato è andato distrutto a seguito di un incendio e la proprietà ha richiesto provvedimenti autorizzativi per la ricostruzione che non possono essere completati a causa della qualificazione dell'area nel P.R.G. quale "Area agricola boscata E2" per installarvi un laboratorio apistico;

- in realtà il mappale 409 del foglio 1 è incluso nel P.R.G. vigente tra le “aree agricole boscate” ma nella realtà risulta edificato almeno dal 1992, privo di vegetazione arborea per quanto alla superficie dell’intero mappale, anche se confinante con superfici boscate.

CONSIDERATO CHE:

- la LR n.4/2009 recita che *“Per bosco si intendono i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, con estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20%, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti.”*;
- il comma 3 bis del medesimo articolo prevede che: *“Non sono, altresì, considerati bosco:*
 - a) *i nuclei edificati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio d’età”*;
- le fattispecie di cui al comma 3 bis sopra riportato sono meglio individuate dal Regolamento 2/R del 23/01/2017. In particolare l’art. 2 definisce i nuclei sub a) come *“gli insediamenti edilizi di montagna, collina e pianura caratterizzati dalla presenza di più manufatti anche in condizioni di degrado strutturale e di abbandono soggetti a fenomeni di invasione arborea e arbustiva, come identificati nell’allegato A, paragrafo A²”* e i paesaggi agrari e pastorali. L’art. 3 prevede che i comuni, anche su istanza di parte, provvedano alle perimetrazioni delle fattispecie di cui all’art. 3, co. 3bis.

CONSIDERATO che le motivazioni che supportano l’esistenza di un errore materiale nella rappresentazione dell’area boscata E2 nel P.R.G. (zona urbanistica omogenea agricola soggetta ad inedificabilità) e quindi l’opportunità di una correzione della medesima sono le seguenti:

- si tratta di fabbricato censito al Catasto urbano e di terreno circostante di fatto pertinenziale e non, quindi, di terreno agricolo;
- il P.T.P. non individua l’area tra quelle boscate;
- Il P.R.G.C. vigente sulla base dell’ultima variante assume quindi una classificazione non conforme al P.T.P. che lo stesso prevede come modificabile soltanto in presenza di adeguata documentazione comprovante il reale utilizzo (a bosco, nel caso) del suolo;
- di fatto non ricorrono le condizioni previste dall’art. 3 L.R. 4/2009, non essendo l’area coperta da bosco nella misura superiore al 20% ed essendo di dimensione inferiore a mq. 2.000 e ciò senza che sia necessario ricorrere alle eccezioni previste dall’art. 3 co. 3bis del regolamento sopra citato ed alle relative procedure;
- l’area è occupata da un fabbricato urbano ed è soltanto parzialmente alberata, in particolare nei suoi margini esterni.

RICHIAMATO l’art.17, comma 12, lettera a) della L.R. 56/77 e s.m.i. che stabilisce che *“non costituiscono varianti del PRG le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente ed univoco il rimedio”*;

VISTA l’allegata Relazione Illustrativa “Variante ai sensi articolo 17, comma 12, lettera a), L.R. 05/12/1977 n.56 e s.m.i. al PRGC” redatta dall’Arch. Rosanna Carrea;

VISTO il vigente Piano Regolatore approvato;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/8/2000, n.267, recante il *Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*;
- la Legge Regionale 5/12/1977, n.56 (Tutela ed uso del suolo), in ultimo modificata dalla L.R. 11/3/2015 n.3, ed in particolare l’art.17, comma 12, lettera a);
- lo statuto dell’Ente;

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, rispettivamente, ai sensi dal Responsabile dell'Area Tecnica e Responsabile dell'area Finanziaria, della proposta di deliberazione;

PRESO ATTO del parere favorevole all'approvazione di quanto in esame, espresso dal Pro Sindaco del Municipio di Gavazzana;

RITENUTO di provvedere in merito;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 1 (Consiglieri di minoranza sigg. Anna M. Bergo) su n. 11 Consiglieri presenti e n. 10 votanti

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per quanto in narrativa, ai sensi dell'art.17, 12° comma, lettera a) della L.R. 56/77 e s.m.i., la modifica al vigente PRGC, che non costituisce variante, redatta dall'Arch. Rosanna Carrea, che si compone dei seguenti atti tecnici:

- Relazione illustrativa, datata febbraio 2020, con allegati elaborati cartografici, debitamente aggiornati;

2. DI PRECISARE che la modifica di cui al precedente punto 1) non costituisce variante al PRGC in quanto integra la fattispecie delineata al punto a) del comma 12 dell'art.17 della L.R. 5/12/1977 e s.m.i.;

3. DI STABILIRE che la presente deliberazione sia trasmessa alla Regione Piemonte ed alla Provincia di Alessandria per opportuna conoscenza, così come previsto al comma 13, dell'art. 17 della L.R. 5/12/1977, n.56 e s.m.i.